

ACB

Luciano

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.7
data 10.02.2000

OGGETTO: Regolamento per l'ergogazione di assistenza sociale.
Modifica ed integrazione.

L'anno Duemila, addi dieci del mese di Febbraio, alle ore 17,00 e segg. nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione per oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

	Presenti
1) Buccini Basilio - Sindaco	si
2) Bonifazi Alessio	si
3) Fini Ezio	si
4) Polidori Cesare	no
5) Coccia Fausto	si
6) Rossetti Vittorio	si
7) Ciceroni Sonia	si
8) Sorgi Marino	si
9) Mattei Maurizio	si
10) Necci Alfredo	si
11) Armeni Remigio	si
12) Ricottini Vincenzo	si
13) Falcidi Aldo	no

PRESENTI n.11

ASSENTI n.2

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il signor: Basilio Buccini - Sindaco

Partecipa il Segretario Com.le: Dr. Francesco Valente

IL SINDACO

Ricordato che con propria deliberazione n.3 del 1.3.1991, esecutiva per il visto del CO.RE.CO. di Rieti nella seduta del 24.6.1991, verb.127, veniva approvato il "Regolamento per l'erogazione di assistenza sociale ai cittadini bisognosi, minori, portatori di handicaps, anziani. Assistenza scolastica, assistenza domiciliare. Contributi ad Associazioni";

Vista altresì la deliberazione C.C. n.58 del 6.9.1996 con la quale si apportavano alcune modifiche a detto Regolamento;

Ritenuta la necessità, nelle more di una totale riapprovazione, di dover modificare ed integrare ulteriormente il Regolamento di cui trattasi;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art.53 della legge 142/90;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

PROPONE

1) di apportare al Regolamento per l'erogazione di assistenza sociale ai cittadini bisognosi, minori, portatori di handicaps, anziani. Assistenza scolastica, assistenza domiciliare. Contributi ad Associazioni, approvato con delibera C.C. n.3/91 e atto C.C. 58/96, le seguenti modifiche ed integrazioni:

ART. 1

all'art.1 è aggiunto il seguente comma:

"Sono previsti i seguenti interventi:

- erogazione assistenza ai minori;
- erogazione assistenza ai portatori di handicaps;
- erogazione assistenza agli anziani;
- assistenza domiciliare;
- assistenza scolastica;
- contributi ad Associazioni.

ART. 4

L'art.4 è così sostituito:

"Per l'erogazione del servizio di assistenza di cui al presente Regolamento si terrà conto dei livelli di reddito da documentare in maniera adeguata;

- ART.6 - ART.12 - ART.18 - ART.23 - ART.36 -

Sono abrogati i periodi " La G.M. provvederà a deliberare l'erogazione dei contributi entro 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta" e " Qualora l'Amministrazione riterrà di dover acquisire ulteriore documentazione dall'interessato, il termine di 30 gg. decorrerà dalla data di presentazione di tutta la documentazione richiesta".

ART.21

la lettera e) risulta così modificata: "integrazione rette di ricovero in casa di riposo o cura per anziani".

ART. 22

l'art. 22 è sostituito dal seguente:

"Tra le condizioni di ammissione al servizio hanno priorità:

- a) anziani nati e residenti nel Comune;
- b) anziani con residenza nel Comune da almeno un anno;
- c) anziani le cui situazioni si possono configurare come stato di abbandono;
- d) parenti del richiedente che vivono fuori del Comune;
- e) situazione abitativa carente;
- f) anziani bisognosi di recupero sociale e funzionale.

ART. 27

la lettera b) è sostituita come segue:

- b) anziani soli in casa con inabilità al disbrigo di faccende domestiche;

ART. 28

L'art. 28 risulta così sostituito:

"In relazione alle loro condizioni economiche gli utenti del servizio di assistenza domiciliare sono tenuti a corrispondere una quota di partecipazione come dalle seguenti fasce di reddito:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| -da 0 a 10.000.000 | -servizio gratuito |
| -da 10.000.001 a 15.000.000 | - quota partec.ass. 10% |
| -da 15.000.001 a 20.000.000 | - quota partec.ass. 30% |
| -da 20.000.001 a 25.000.000 | - quota partec.ass. 50% |
| -oltre 25.000.000 | - quota partec.ass. 100% |

ART. 44

l'art. 44 è soppresso.

IL SINDACO

Buccini Basilio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco che relaziona in merito alla suesposta proposta di deliberazione;

- Entra in aula il Consigliere Falcidi Aldo

Uditi gli interventi;

Con votazione palese ad esito unanime;

DELIBERA

- 1) di apportare al Regolamento per l'erogazione di assistenza sociale ai cittadini bisognosi, minorim, portatori di handicaps, anziani, Assistenza scolastica, assistenza domiciliare, Contributi ad Associazioni; approvato con delibera C.C. n. 2/91 e atto C.C. 58/96, le seguenti modifiche ed integrazioni:

ART. 1

all'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

"Sono previsti i seguenti interventi:

- erogazione assistenza ai minorim;
- erogazione assistenza ai portatori di handicaps;

-erogazione assistenza agli anziani;

-assistenza domiciliare;

-assistenza scolastica;

-contributi ad Associazioni.

ART. 5

L'art.4 è così sostituito:

" Per l'erogazione del servizio di assistenza di cui al presente Regolamento si terrà conto dei livelli di reddito da documentare in maniera adeguata;

- ART.6 - ART.12 - ART.18 - ART.23 - ART.36 -

Sono abrogati i periodi " La G.M. provvedrà a deliberare l'erogazione dei contributi entro 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta" e " Qualora l'Amministrazione riterrà di dover acquisire ulteriore documentazione dall'interessato, il termine di 30 gg. decorrerà dalla data di presentazione di tutta la documentazione richiesta".

ART.21

la lettera e) risulta così modificata: "integrazione rette di ricovero in casa di riposo o cura per anziani".

ART.22

l'art.22 è sostituito dal seguente:

"Tra le condizioni di ammissione al servizio hanno priorità:

- a) anziani nati e residenti nel Comune;
- b) anziani con residenza nel Comune da almeno un anno;
- c) anziani le cui situazioni si possono configurare come stato di abbandono;
- d) parenti del richiedente che vivono fuori del Comune;
- e) situazione abitativa carente;
- f) anziani bisognosi di recupero sociale e funzionale.

ART. 27

la lettera b) è sostituita come segue:

- b) anziani soli in casa con inabilità al disbrigo di faccende domestiche;

ART. 28

L'art.28 risulta così sostituito:

"In relazione alle loro condizioni economiche gli utenti del servizio di assistenza domiciliare sono tenuti a corrispondere una quota di partecipazione come dalle seguenti fasce di reddito:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| -da 0 a 10.000.000 | - servizio gratuito |
| -da 10.000.001 a 15.000.000 | - quota partec.ass. 10% |
| -da 15.000.001 a 20.000.000 | - quota partec.ass. 30% |
| -da 20.000.001 a 25.000.000 | - quota partec.ass. 50% |
| -oltre 25.000.000 | - quota partec.ass. 100% |

ART. 44

l'art. 44 è soppresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione palese ad esito unanime;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE 142/90

Si esprime parere favorevole, in relazione alle proprie competenze, in merito alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Luciana Polletti